

BGer 7B_921/2025 vom 29. Oktober 2025

Bundesgericht, 2025-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_921_2025

FR: TF 7B_921/2025 du 29 octobre 2025

IT: TF 7B_921/2025 del 29 ottobre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell' art. 42 cpv. 1 LTF , spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_403/2025 del 2 giugno 2025 consid. 1.1; 7B_311/2025 del 6 maggio 2025 consid. 1.1).

E. 1.2

In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.

E. 1.3

Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Nel caso di specie, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Con le sue censure, infatti, egli intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito che ha confermato il decreto di non luogo a procedere. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.2

supra), gli è tuttavia preclusa. Il generico accenno del ricorrente a un elenco di norme costituzionali e internazionali che sarebbero state violate nel caso di specie dalle istanze

cantonali non adempie le severe esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1) e risulta pertanto inammissibile.

E. 1.4

In ogni caso, il ricorso inoltrato andrebbe dichiarato inammissibile anche visto il mancato rispetto delle esigenze di motivazione poste dalla LTF. Il ricorrente omette infatti di confrontarsi puntualmente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata e di spiegare in cosa consista la violazione del diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.